

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 37/40/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva, in parte il ricorso proposto da D'A. Ar. avverso gli avvisi di accertamento IVA., IRPEF e IRAP, anno 2006, annullandoli relativamente all'IVA e rigettando nel. resto sul presupposto che il contribuente avesse omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni in questione e che l'Agenzia avesse correttamente operato nella determinazione del reddito di impresa, aggiungendo all'importo totale delle fatture emesse sia le somme versate sul, conto corrente sia quelle prelevate prive di giustificazione e riconosciuto in detrazione, come costi dell'impresa, tutti gli esborsi di cui fosse possibile determinare il percepiente e l'inerenza all'attività svolta. Per quanto riguardava l'IVA avesse ritenuto che l'attività, del contribuente fosse soggetta, al regime speciale di cui all'art. 74 del D.P.R. 633/72 (reverse charge)

Appella l'Ufficio censurando la sentenza impugnata sottolineando che il contribuente è titolare di una ditta individuale esercente l'attività di commercio di rottami metallici evadendo totalmente le imposte ed effettuando cessioni in nero senza l'emissione di alcuna fattura per cui il sistema del c.d. "reverse charge" non è applicabile al caso di specie in quanto manca il cessionario che è tenuto al. versamento dell'IVA.

Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.

Il contribuente non si costituisce.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione Tributaria Regionale ritiene di dover accogliere l'appello dell'Ufficio in quanto il reverse charge non può esistere allorquando, come nel caso di specie, le cessioni di rottami metallici vengono effettuate senza l'emissione delle relative fatture e non si conosce il cessionario. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate equitativamente in complessivi € 6,00,00.

**P.Q.M.**

la Commissione accoglie l'appello dell'Ufficio e, in riforma della sentenza, impugnata colferma gli avvisi di accertamento.

Condanna il contribuente al pagamento delle spese processuali, a favore dell'Ufficio, che liquida in complessivi € 600,00.